

Rapporto

5021 R	data	Dipartimento
5021A R	5 dicembre 2000	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi 27 giugno 2000 e 7 novembre 2000 concernenti la sottoscrizione del contratto quadro tra la Confederazione e la Conferenza dei Capi Dipartimento di Giustizia e Polizia d'un canto e le FFS e la Securitas SA d'altro canto, per il trasporto intercantonale dei detenuti

CONTENUTO

I messaggi propongono l'approvazione del contratto quadro per il trasporto intercantonale dei detenuti concluso tra la Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale di polizia, e la Conferenza dei capi dipartimento di giustizia e polizia quali mandanti, e le Ferrovie federali svizzere e la Securitas Sa quali mandatari.

I contraenti hanno infatti approntato un modello di trasporto denominato "Train-Street". Il concetto di base della soluzione prospettata è la combinazione tra il trasporto ferroviario, per mezzo di uno speciale vagone-cellulare, costantemente sorvegliato, e il trasporto su strada, per mezzo di veicoli adeguatamente equipaggiati.

Il tragitto ferroviario copre due assi principali e cioè il triangolo Zurigo-Basilea-Berna-Zurigo e la tratta Ginevra-Losanna-Friburgo-Berna, gli altri collegamenti vengono effettuati su strada.

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente il trasporto intercantonale di persone private della libertà personale avviene su strada, ad opera della Polizia cantonale o dell'apposito "servizio detenuti" del Cantone competente, oppure utilizzando il trasporto ferroviario.

Come ricorda il messaggio, in occasione della sua seconda visita in Svizzera, il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti - CPT ha avuto modo di ispezionare la cella utilizzata per i trasporti ferroviari, che si trova nel vagone postale.

Il CPT ha criticato questa modalità di trasporto, ritenendo particolarmente inadeguate le dimensioni della cella, l'assenza di un sistema di chiamata e l'impossibilità per il detenuto di usufruire di toilettes per un periodo di tempo talvolta anche lungo.

L'allestimento e quindi la sottoscrizione da parte della Confederazione e di tutti i Cantoni manca oggi solo il Ticino - ha quindi portato alla disdetta per il 31.12.2000 dell'accordo che

essi a suo tempo avevano siglato con le Ferrovie, per l'utilizzo della cella menzionata sopra.

Concretamente, a partire dunque dal 1.1.2001 non sarà più disponibile la cella che sino ad ora ha permesso il trasporto ferroviario.

Occorre dunque approntare una soluzione alternativa: i messaggi propongono l'unica praticabile.

BASE LEGALE

Il messaggio aggiuntivo contiene le risposte ai dubbi sollevati dalla presentazione del messaggio principale.

Il trasporto di persone private della loro libertà personale rientra nel novero di quei compiti amministrativi dello Stato, il cui eventuale trasferimento al privato deve rispettare il principio della legalità e deve quindi essere previsto e disciplinato da una legge nel senso formale.

Il messaggio aggiuntivo propone dunque la completazione della Legge sulla polizia del 12.12.1989 con l'introduzione di un nuovo art. 10a relativo al trasporto dei detenuti.

Per evitare malintesi o ulteriori dubbi, la Commissione propone di completare l'articolo appena menzionato precisando che esso concerne unicamente al trasporto intercantonale dei detenuti. Esso non si applica quindi assolutamente al trasporto intracantonale, che rimane regolato come sinora.

Risolto l'aspetto formale, occorre ricordare che il Consiglio di Stato, nell'ambito del processo di riforma iniziato qualche anno fa e comune ormai a tutte le amministrazioni pubbliche, sta cercando di snellire il funzionamento dell'amministrazione, mantenendo soltanto i compiti primari e trasferendo nella misura del possibile compiti secondari al privato. E il trasporto dei detenuti rientra tra questi: esso costituisce infatti un compito ausiliario svolto dallo Stato, non già un compito principale.

IL NUMERO DEI TRASPORTI

Sia il messaggio che il messaggio aggiuntivo sottolineano che il volume dei trasporti di persone private della libertà è assai importante: esso comprende un numero importante di trasporti in vista dell'allontanamento.

Il loro volume dovrebbe mantenersi anche in futuro, in considerazione alla posizione geografica del Cantone e alla presenza in Ticino di un penitenziario di una certa importanza e quindi di un movimento regolare di detenuti.

La relatrice ha accertato che la Polizia cantonale indica che il numero dei trasporti mediamente effettuati da e per il Ticino è di circa 1000 ogni anno - esattamente 961 per il 1999 -. Questo dato viene ricavato dalla scheda con alcuni dati significativi che ogni posto di polizia - Bellinzona, Lugano, Chiasso e Locarno - rassegna mensilmente al Comando.

Ogni anno viene poi allestito il rendiconto complessivo dell'attività della Polizia cantonale, in parte pubblicato anche sul Rendiconto del Consiglio di Stato.

In particolare, i dati relativi ai trasporti figurano sul rendiconto: ora, tali dati confermano negli ultimi dieci anni la tendenza di circa 1000 trasporti all'anno.

LA SOLUZIONE PROSPETTATA

Il Consiglio di Stato propone di sottoscrivere il contratto concernente il trasporto intercantonale dei detenuti già ratificato da tutti i Cantoni, come pure dalla Confederazione.

Il nuovo concetto prevede un treno speciale - si tratta di una carrozza motrice ristrutturata con 17 celle più una cella - famiglia, con un locale per gli agenti della Securitas SA e i servizi. Questo treno speciale, che viaggerà da solo con una griglia oraria stabilita con le FFS, assicurerà giornalmente la tratta Zurigo-Berna-Friburgo-Losanna-Ginevra e ritorno, nonché la tratta Zurigo-Aarau-Basilea-Berna e ritorno.

I centri cantonali - ogni Cantone ne ha designato uno, per il Ticino sarà Lugano - non toccati dal treno speciale, sono collegati alle stazioni di carico e scarico via strada.

Il trasporto su strada viene effettuato da 12 furgoni Mercedes appositamente equipaggiati, che dispongono di 4 celle singole e di una cella doppia, muniti di video sorveglianza.

I due agenti che si occupano del trasporto sono in collegamento telefonico con la centrale. Ogni furgone dispone infine di un dispositivo GPS, in modo da essere localizzato in permanenza sul territorio svizzero.

Organizzazione e modalità di trasporto risultano ampiamente definite nel contratto di prestazione sottoscritto e che obbliga l'agenzia privata al rispetto di condizioni particolarmente dettagliate e restrittive.

In particolare, sono definite le misure di sicurezza, i sistemi per la riservazione dei trasporti, il trasporto di bagagli, effetti personali, la formazione del personale che effettuerà i trasporti, nonché la protezione dei dati personali.

Il concetto concernente il trasporto intercantonale dei detenuti prevede che quelli reputati pericolosi non sono trasportati dal consorzio. Competerà, come già oggi accade, alla Polizia cantonale, con la collaborazione della Sezione esecuzione pene e ove necessario sentite le indicazioni del Ministero pubblico, verificare se il trasporto da attuare sia pericoloso o meno. In caso affermativo, la Polizia effettuerà autonomamente la trasferta oppure scorterà il furgone dell'agenzia privata.

Ecco un esempio concreto sulle modalità di trasporto se il Ticino dovesse sottoscrivere il contratto quadro:

immaginiamo che la Sezione esecuzione pene dia disposizioni per trasferire un condannato che si trova la penitenziario della Stampa al carcere di Thorberg (BE). La Sapem inoltra la richiesta al posto di polizia di Lugano, il quale la gira alla centrale operativa della Securitas SA, indicando punto di partenza, punto di arrivo, data del trasporto, eventuali disposizioni particolari. Il giorno convenuto, all'orario concordato, la Polizia cantonale prende in consegna alla Stampa il detenuto e lo rimette sul furgone della Securitas SA, rinchiuso sull'apposita celletta. Il furgone parte con destinazione Zurigo: non è escluso che sul tragitto possa eventualmente caricare detenuti di altri Cantoni. A Zurigo il detenuto viene trasferito sul treno speciale che lo condurrà a Berna. A Berna sarà preso in consegna dalla Polizia cantonale, che lo trasferisce nel carcere di destinazione.

In risposta ad una richiesta formulata in Commissione, la relatrice ha interpellato il Ministero pubblico, che ha espresso alcuni dubbi, sia sull'opportunità di delegare il trasporto dei detenuti ad un'agenzia privata, sia sulle concrete modalità di svolgimento dei trasporti.

La Commissione della gestione ritiene che sia il contenuto dei messaggi che quello del rapporto rispondano a tali dubbi, che possono dunque ritenersi fugati.

SUI COSTI

Sottoscrivendo il contratto, tutte le spese del trasporto descritto nell'esempio, ivi compreso l'intervento della Polizia cantonale bernese, sono coperte dall'importo forfetario annuale pagato da ogni Cantone e dalla Confederazione, pari a fr. 6'150'000.--.

Nel caso in cui il Ticino non aderisse al contratto, questo stesso trasporto dovrebbe essere effettuato dalla Polizia ticinese, mentre le spese per il trasporto effettuato da Berna a Thorberg sarebbero fatturate dalla Polizia bernese al nostro Cantone.

Sempre sui costi, per completezza si ricorda che oggi il Cantone versa un contributo annuale forfetario di fr. 30'000.-- per l'attuale citato trasporto con la ferrovia.

A tale importo deve essere aggiunto il costo dei trasporti effettuati su strada dalla Polizia cantonale, oltre al pagamento delle fatture per i trasporti effettuati dalle altre Polizie per conto del Cantone Ticino.

Il contratto quadro prevede un indennizzo forfetario annuo all'agenzia privata di fr. 6'150'000.-- di cui il 48% assunto dalla Confederazione e il resto ripartito tra i Cantoni.

Il costo unitario di ogni trasporto è dunque di ca. fr. 300.--.

CONCLUSIONE

La Commissione della gestione a maggioranza invita il Parlamento ad approvare messaggio e messaggio aggiuntivo, apportando la modifica già menzionata ai considerandi precedenti all'art. 10a della legge sulla polizia.

Per la Commissione gestione e finanze:

Francesca Lepori Colombo, relatrice
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli -
Brenni - Carobbio Guscetti, con riserva -
Croce - Etter - Ferrari Mario, con riserva -
Ghisletta R., con riserva - Lombardi - Lotti -
Maspoli F. - Merlini - Pezzati - Poli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sottoscrizione del contratto quadro tra la Confederazione e la Conferenza dei Capi Dipartimento di Giustizia e Polizia d'un canto e le FFS e la Securitas SA d'altro canto, per il trasporto intercantonale dei detenuti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti i messaggi 27 giugno 2000 no. 5021 e 7 novembre 2000 no. 5021 A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere il contratto quadro per il trasporto intercantonale dei detenuti che prevede un contributo annuo di fr. 156'586.90.

Articolo 2

La spesa è iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure e Polizia cantonale.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla Polizia del 12 dicembre 1989; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visti i messaggi 27 giugno 2000 no. 5021 e 7 novembre 2000 no. 5021 A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 dicembre 2000 no. 5021 R/5021 A R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 10a (nuovo)

Trasporto detenuti

¹Il Consiglio di Stato può trasferire a privati il compito di provvedere al trasporto intercantonale dei detenuti e alla relativa sorveglianza dei detenuti.

²Le modalità, che devono rispettare i diritti e la dignità umana delle persone trasportate, sono stabilite da contratti o accordi separati.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.